

IN BREVE n. 06-2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AZIONE SANITARIA

Azione Sanitaria, organo di informazione del Sindacato Pensionati Sanitari Feder.S.P.eV., numero 1 gennaio-febbraio 2022 anno XXXIX, è in distribuzione.

Possibile leggerlo subito on line:

https://www.federspev.it/files/1/Azione%20Sanitaria%20GEN_FEB%202022.pdf

BANDI CONCORSI

Riportiamo alcuni bandi di concorsi segnalateci dall'On.Patrizia Toia.

Opportunità per i giovani

Qui alcune borse di studio, tirocini e altre opportunità dedicate esclusivamente ai giovani.

[Vedi tutti i bandi](#)

 **CTRL + clic**

Bandi Europei

Qui alcuni bandi attualmente attivi a livello europeo.

[Vedi tutti i bandi](#)

 **CTRL + clic**

Bandi Regionali

Qui alcuni bandi attivi per le regioni di mia pertinenza: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta.

[Vedi tutti i bandi](#)

 **CTRL + clic**

ENPAM - INDENNITA' DI MATERNITA' 2022

IMPORTO ANNUO DELL'INDENNITA' DI MATERNITA'					
Anno	Importo minimo mensile Inps per indennità di maternità	Reddito lordo annuo minimo valutabile	Reddito lordo annuo massimo valutabile G.U. 251 del 28/10/2003	Indennità minima lorda	Indennità massima lorda
2021	€ 515,58	€ 15.281,76	€ 76.408,80	€ 5.093,92	€ 25.469,60
2022 *	€ 524,34	€ 15.541,34	€ 77.706,72	€ 5.180,50	€ 25.902,50

* L'importo è determinato sulla base del minimo Inps provvisorio (DM 17.11.2021)

Art.70 (e succ.) del DLgs 26 marzo 2001 n. 151

1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

3-bis. L'indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente.) 3-ter. L'indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Art. 5 commi 1 e 2 del Regolamento Enpam a tutela delle genitorialità

1. L'importo minimo dell'indennità è determinato secondo i criteri di cui all'art. 70, comma 3 del D.Lgs. n. 151/2001.

2. La misura dell'indennità, in ogni caso, non può essere superiore a cinque volte l'importo calcolato secondo i criteri di cui all'art. 70, comma 3-bis del D.Lgs. n. 151/2001.

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ALL'INDENNITA' DI MATERNITA'		
Anno	Reddito	Importo ulteriore prestazione
2021	€ 18.288,99	€ 1.016,06
2022	€ 18.636,48	€ 1.035,37

N.B. in attesa dell'approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti

Art. 5 comma 4 del Regolamento Enpam a tutela delle genitorialità

4. Qualora il reddito di cui all'art. 2, comma 2, sia inferiore a 18.198 euro, l'Ente provvede ad erogare un'ulteriore prestazione pari, per l'anno 2019, a 1.011 euro. Gli importi di cui al presente comma sono annualmente indicizzati nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istat. I provvedimenti di rivalutazione sono annualmente adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente soggetta all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 509/1994.

INPS - CONGUAGLIO FINE ANNO 2021 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI

Colla circolare n. 198/2021 l'Inps fornisce indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all'anno 2021, finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 198 del 28.12.2021 (documento 029)

GOVERNO - COVID-19: PUBBLICATO IL DECRETO-LEGGE IN MATERIA DI ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI da DplMo - fonte gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022, il Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022, con misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.

Scuola

Nelle scuole per l'infanzia

1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
2. dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nella scuola primaria

1. fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
2. dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado

1. con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
2. con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Green Pass

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Circolazione stranieri in Italia

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Meno limitazioni ai vaccinati

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

[il Decreto Legge n. 5/2022](#)

 **CTRL + clic**

MIN.LAVORO - LAVORO DOMESTICO: ACCORDO SUI MINIMI RETRIBUTIVI 2022 da DplMo – fonte: Ministero del Lavoro

La Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo ha sottoscritto, in data 2 febbraio 2022, l'accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico, derivanti dalla variazione del costo della vita, decorrenti dal 1° gennaio 2022.

[Gli importi retributivi dal 1° gennaio 2022](#)

 **CTRL + clic**

INPS - LA VIDEO GUIDA PERSONALIZZATA E INTERATTIVA PER I NEOPENSIONATI da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 585 del 7 febbraio 2022, presenta la nuova video guida personalizzata e interattiva relativa alle domande di pensione della Gestione privata accolte. Progressivamente saranno coinvolti anche i neopensionati iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL).

Ai destinatari del modello di comunicazione di liquidazione della pensione nella Gestione privata sarà recapitato un provvedimento che prevede la possibilità di accedere alla video guida tramite un percorso personalizzato, raggiungibile attraverso il QR-Code o il link riportato nella pagina iniziale del provvedimento.

La video guida riporta le informazioni principali contenute nel provvedimento di prima liquidazione della pensione (modalità di calcolo, importo, tassazione), illustra i principali obblighi del pensionato verso l'INPS e i servizi online dedicati. I neopensionati possono accedere alla video guida anche attraverso MyINPS o l'app IO. Tutti i dettagli nel messaggio.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.585 del 7.02.2022 (documento 030)



- L'obiettivo del 1° pilastro è garantire sul piano finanziario il minimo vitale a pensionati, superstiti e invalidi. In Svizzera, la previdenza statale non sempre consente di coprire in modo esaustivo il fabbisogno primario. Per questo nel 1966 sono state introdotte le prestazioni complementari a integrazione dell'AVS e dell'AI istituite nel 1948.
- L'obiettivo del 2° pilastro è quello di garantire il mantenimento del tenore di vita abituale del lavoratore e dei suoi familiari, dato che a causa dell'andamento demografico ed economico in Svizzera la rendita AVS del 1° pilastro riesce attualmente a coprire solo il minimo vitale. La previdenza professionale obbligatoria (LPP) ha pertanto il compito d'integrare le prestazioni AVS/AI in vecchiaia, in caso d'invalidità o in caso di decesso.
- L'obiettivo del 3° pilastro è quello di colmare eventuali lacune previdenziali che non sono coperte dalla rendita AVS/AI e dalla rendita LPP. Si propone inoltre di consentire il soddisfacimento dei desideri individuali di una vita piena per il periodo successivo al pensionamento. La pianificazione della previdenza privata nel quadro del 3° pilastro gode di sempre maggiore popolarità. Visto lo sviluppo demografico e sociale in Svizzera, è divenuta irrinunciabile per mantenere inalterato il tenore di vita abituale durante la vecchiaia.

RISCHIO CLINICO E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE. I NUOVI REQUISITI MINIMI PER POLIZZE ASSICURATIVE da Quotidiano Sanità

Confermate le novità già introdotte quali lo stralcio dell'obbligo formativo per poter godere della copertura assicurativa.

La misura resta in vigore come recepita nel [Decreto Pnrr](#) ma con riferimento temporale al triennio formativo 2023-2025.

Per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto, il massimale sale ad almeno 5milioni per sinistro. I massimali di garanzia potranno essere rideterminati annualmente.

LEGGI IN

[**Rischio clinico e responsabilità professionale. Via libera in Conferenza Stato-Regioni ai nuovi requisiti minimi delle polizze assicurative. Ecco il nuovo testo - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)**](#)

INPS - ISTRUZIONI SU ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, fornisce le istruzioni per l'assegno unico e universale per i figli a carico.

A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 309 del 30 dicembre 2021), istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

L'assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente la misura.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 23 del 9.02.2022 (documento 031)

CAMERA - TUTELA AMBIENTALE: APPROVATA LA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE da DplMo - fonte: Camera dei Deputati

La Camera, nella giornata dell'8 febbraio 2022, ha approvato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti la proposta di legge costituzionale che **modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente** (Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera e approvata, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato) (C. 3156-B).

Questi gli articoli della Costituzione modificati:

ARTICOLO 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

ARTICOLO 41

L'iniziativa economica privata è libera.

*Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.***

*La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e **ambientali.***

[La proposta di legge Costituzionale](#)

← **CTRL + clic**

INPS - REDDITO DI CITTADINANZA E VARIAZIONE DELLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 625 del 9 febbraio 2022, approfondisce le novità normative sulla variazione della condizione occupazionale ai fini del Reddito di cittadinanza.

La **Legge di Bilancio 2022** ha stabilito che, dal **1° gennaio 2022**, la **variazione della condizione occupazionale** nelle forme dell'**avvio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo** da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del **Reddito di cittadinanza (Rdc)** deve essere comunicata all'INPS, mediante il modello "RdC-Com Esteso", non più entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, ma **entro il giorno antecedente l'inizio della medesima attività.**

Rimane, invece, invariato il termine di **30 giorni** per la presentazione del modello "RdC-Com Esteso" per le attività di **lavoro dipendente.**

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 625 del 9.02.2022 (documento 032)

NEL CASO DI PART TIME ORIZZONTALE I TRE GIORNI DI PERMESSO NON VANNO RIPARAMETRATI da DoctorNews a cura di dott.ssa Maurizia Lanzano – www.dirittosanitario.net

La riparametrazione - nel caso di prestazione lavorativa ad orario ridotto - concerne esclusivamente il complessivo trattamento economico e normativo spettante al lavoratore, rimanendo inalterato il nucleo dei diritti a contenuto non patrimoniale. Tra questi vanno annoverati i diritti riconosciuti in favore del lavoratore dipendente dalla l. n. 104/1992, risolvendosi nell'approntamento di misure destinate "alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art.32 Cost., il quale rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art.2 Cost).